

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16993 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 27/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5850-2016 proposto da:

QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI
TEL.081202764, P.ZA GARIBALDI 73, presso lo studio
dell'avvocato SERGIO TREDICINE, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MANUELA ROMANO;

- ricorrente -

contro

SPA UNIPOLSAI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato
MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10557/2015 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2017

2570

consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere PASQUALE
D'ASCOLA;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.

4/12

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno Qualiano nei confronti della compagnia Fondiaria-Sai Assicurazioni (oggi UnipolSAI Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un incarico espletato per conto della società.

Il Tribunale ha ravvisato un abusivo frazionamento del credito, posto che gli incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico contratto d'opera esistente tra la compagnia di assicurazioni e il perito nell'ambito di un ampio accordo di collaborazione professionale, svoltosi per anni, senza particolarità nella richiesta della prestazione o di ulteriori compensi.

Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il Qualiano si fosse adeguato alle modalità previste per il pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati, portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di volta in volta un separato contratto.

Inoltre il Tribunale di Napoli ha rilevato che non risultava dimostrata l'esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della parcellizzazione del credito in una miriade di processi.

Infine ha negato che il pagamento da parte della compagnia, sulla base della sentenza di primo grado, costituisse rinuncia al gravame.

Qualiano ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La società UnipolSAI Assicurazioni spa ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

2) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della notifica del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc.

L'eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del file nella attestazione di conformità della copia informatica ai sensi dell'art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016 è infondata per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 comma 3 cpc): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla mancata indicazione del "nome del file" nella attestazione di conformità della copia informatica, quindi su un aspetto meramente formale, è evidente che il documento informatico contenente il controricorso per cassazione è stato da lui ricevuto e quindi lo scopo della notifica è stato pienamente raggiunto.

3) Con il primo motivo, che concerne la declaratoria di improponibilità della domanda a causa dell'abusivo frazionamento "della pretesa contrattuale", parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc e 111 Cost. Evidenza in primo luogo la natura giuridica dell'attività svolta dai periti assicurativi, che sarebbe assimilabile a quella dell'impresa, con conseguente assunzione di rischio imprenditoriale.

In secondo luogo lamenta "erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 15.11.2007 n. 23726 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc".

Il ricorrente analizza la citata sentenza delle Sezioni Unite, osservando che il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un'unica *causa petendi*, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute di una attività di perito assicurativo svolta in favore della Fondiaria SAI spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante l'invio delle parcelle in conformità dello schema predisposto dalla società assicuratrice, rispondendo tale modalità solo ad una necessità organizzativa della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti rapporti professionali intercorsi con il medesimo debitore e quindi la possibilità di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie. In memoria afferma, tra l'altro, l'irrilevanza della gestione informatica delle parcelle e invoca tre pronunce favorevoli rese da questa Corte nel 2016.

Le censure sono infondate, dovendosi confermare, con le precisazioni che seguono, la decisione del tribunale.

3.1) Il giudice del tribunale ha accertato che nell'ambito di un'attività continuativa svolta per molti anni con le medesime modalità e regolata in maniera uniforme, la remunerazione del perito per il singolo incarico era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione.

Su tali presupposti deve ritenersi ineccepibile il giudizio secondo cui i distinti crediti maturati dal Qualiano siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Sez. U , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).

Nel caso di specie, la questione relativa alla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) ha formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito, atteso che ^{le} linea

difensiva adottata dalla società convenuta era improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica.

E sul tema dell'interesse concreto alla proposizione di separati giudizi - fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere - il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), né deduce l'esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perché sarebbe stato sufficiente l'invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (art. 2943 ultimo comma cc).

3.2) Le considerazioni fin qui esposte non contrastano con la sentenza n. 18810 del 26/09/2016 Sez. 6 - 2, tra le stesse parti, peraltro emessa prima dell'intervento chiarificatore delle sezioni unite, in quanto resa in fattispecie in cui, anche alla luce della assenza di attività difensiva della controparte, occorreva chiarire il necessario vincolo di unitarietà intrinseca del rapporto controverso (cfr pag. 7 sentenza 18810).

4) Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1346, 1351, 1362 e 1470 c.c. e vizi di motivazione in relazione al rigetto della tesi secondo cui tra le parti era intervenuta una transazione tale da far ritenere che

con il pagamento degli importi richiesti fosse stata raggiunta l'intesa per l'abbandono delle procedure pendenti tra le parti.

La censura è da rigettare.

In primo luogo perché essa difetta di specificità, in quanto non riporta il testo della lettera che, si apprende dal controricorso, sarebbe stata inviata dal difensore del Qualiano alla compagnia, richiedendo il pagamento a chiusura delle liti. Non è quindi possibile stabilire se nell'interpretazione data dal tribunale di questo scritto e del comportamento delle parti vi sia stata violazione di criteri ermeneutici.

In secondo luogo perché la censura si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento di merito circa il valore del comportamento tenuto dalla compagnia, che ha proceduto al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza appellata, atto necessario per non subire ulteriori pretese. Ineccepibilmente parte resistente ha fatto rilevare anche in quella sede che alcuna portata di rinuncia al gravame poteva avere la dichiarazione unilaterale contenuta nella lettera del difensore della controparte, non espressamente accettata e anzi contraddetta dalla proposizione dell'appello, coltivato senza esitazioni.

Non può essere quindi che confermato il giudizio del tribunale che ha disatteso il tentativo di parte Qualiano di impedire una pronuncia nel merito del gravame.



5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza *ratione temporis* delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La **Corte rigetta il ricorso.**

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 645 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo per contributo unificato.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 18.10 2017